

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 139/CSA– RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Cesare Persichelli - Componenti;
Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALCIATORE GIANNI MUNARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/LIVORNO DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Cagliari/Livorno, disputato in data 30.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Gianni Munari la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara "*per avere, al 14° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, uscendo dal terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irriuardosa*".

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Sig. Munari, sostenendo come egli non avrebbe pronunciato le parole precisate nel referto dell'Assistente e che, anche qualora il Sig. Munari stesso avesse rivolto all'Arbitro l'espressione in questione, la stessa non poteva essere considerata come irriuardosa o offensiva, ma tutt'alpiù di natura puramente irrispettosa. Il Sig. Munari contestava, pertanto, l'eccessiva entità della sanzione irrogata e ne chiedeva la riduzione.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 19.5.2016, è presente l'Avv. Rodella, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, precisa, in primo luogo, l'irrelevanza delle circostanze addotte dal Sig. Munari in merito alla presunta non veridicità di quanto riportato nel referto dell'Assistente, dal momento che tale referto, essendo redatto da un ufficiale di gara, fa piena prova circa il comportamento in esso descritto. Ciò detto, la Corte rileva come l'espressione pronunciata dal calciatore in questione non possa che essere considerata come irriuardosa nei confronti dell'Arbitro e, conseguentemente, deve essere ritenuta rilevante ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S.. In merito, infine, all'entità della sanzione irrogata, la Corte evidenzia come la stessa debba essere considerata congrua, atteso che alle 2 giornate definite come minimo edittale in caso di applicazione del predetto art. 19 C.G.S., deve essere necessariamente aggiunta anche l'ulteriore giornata di squalifica determinata dall'espulsione del Sig. Munari per grave fallo nei confronti di un avversario avvenuto nel corso della gara in oggetto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Munari Gianni. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO POL. REAL CEFALÙ AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 1.000,00;**

- **OBBLIGO DI DISPUTA N. 2 GARE A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL CEFALÙ/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 752 del 4.5.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Cefalù/Virtus Rutigliano, disputato in data 30.4.2016, il Giudice Sportivo infliggeva alla Polisportiva Real Cefalù A.S.D. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") le sanzioni dell'ammenda di € 1.000,00 e dell'obbligo di disputare 2 gare a porte chiuse per:

(i) *“corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata dell'incontro”;*

(ii) *“il lancio di numerosi sputi da parte dei medesimi sostenitori nei confronti dell'arbitro numero 2 che veniva attinto in più parti del corpo e della testa”;*

(iii) essersi alcuni suoi sostenitori, nel corso dell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo, introdotti indebitamente *“nello spazio antistante gli spogliatoi, colpendo con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale”;*

Il Giudice Sportivo precisava che, a seguito di quanto sopra, *“gli arbitri, di comune accordo col Commissario di Campo, chiamavano la forza pubblica e ritardavano la ripresa del secondo tempo fino all'arrivo dei carabinieri”*, aggiungendo, altresì, che *“nel corso del 2° tempo le intemperanze da parte dei sostenitori costituite dalle ingiurie e lanci di sputi proseguivano fino alla fine della gara”*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale assumeva che l'atteggiamento della terna arbitrale sarebbe risultato da subito molto carente sotto l'aspetto tecnico-professionale e che tale circostanza avrebbe surriscaldato gli animi dei sostenitori, istigandoli alla protesta. La Società aggiungeva, altresì, che gli ufficiali di gara, nei referti, avrebbero riportato una descrizione non veritiera dei fatti ed avrebbero accentuato episodi sporadici, che, in realtà, non hanno mai messo in pericolo la prosecuzione ed il normale svolgimento della gara e l'incolumità personale degli ufficiali stessi.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 19.5.2016, nessuno è comparso per la Società.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Cefalù non possano che considerarsi oggettivamente come una manifestazione di grave violenza ed intimidazione, concretamente pericolosa ed offensiva per la stessa incolumità degli ufficiali di gara. Di conseguenza, la sanzione irrogata deve essere ritenuta congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Real Cefalù di Cefalù (Palermo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO U.S. FAIANO 1965 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2017 INFLITTA AL CALCIATORE PROCIDA ORESTE SEGUITO GARA FAIANO 1965/AUDACE CERIGNOLA DEL 4.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 311 del 5.5.2016)

L'U.S. Faiano 1965 propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo l'eccessiva afflittività della sanzione comminata al proprio calciatore per i fatti stigmatizzati nel referto arbitrale, in relazione ai quali, contrappone ulteriori elementi di prova diretti a dare fondamento alla propria tesi.

Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere sminuiti o diversamente rappresentati alla luce di ulteriori mezzi di prova .

Nel detto referto, si legge in termini quantomai chiari che il calciatore Procida si dirigeva con fare minaccioso verso un calciatore avversario rimasto a terra in seguito ad uno scontro di gioco, per costringerlo a rialzarsi rapidamente e quando l'arbitro si è frapposto fra i due per evitare conseguenze estreme facilmente intuibili dall'atteggiamento minaccioso assunto, dapprima gli intimava di spostarsi, poi gli afferrava il viso con la mano destra, spingendolo lateralmente e procurandogli leggero dolore, quindi appoggiava la sua fronte su quella dell'arbitro con un gesto che, pur non produttivo di alcun dolore, rappresentava comunque un gesto minaccioso di sfida e da ultimo, proferiva minacce verbali e gravissime offese, che reiterava anche dopo l'intervento dei suoi dirigenti e dei compagni di squadra, dai quali tentava addirittura di divincolarsi per raggiungerle ancora l'arbitro, con il chiaro intento di dare ulteriore seguito ai censurabili pregressi comportamenti.

Lungi dal dover attenuare la sanzione inflitta, ritiene la Corte di doverla confermare proprio per far comprendere al calciatore che i suoi comportamenti sono stati veramente gravi. Se è vero, infatti da una parte che la pena deve avere anche una finalità riabilitativa, non può dubitarsi che debba in primo luogo avere un contenuto sanzionatorio proporzionato al comportamento illegittimo posto in essere, onde far comprendere ed espiare all'incolpato la violazione commessa.

Nella fattispecie, il calciatore ha posto in essere , in unico contesto, i plurimi comportamenti fortemente repressibili innanzi dettagliatamente descritti ed è appena il caso di evidenziare che li avrebbe vieppiù aggravati e portati ad estreme conseguenze, ove non fossero intervenuti i suoi dirigenti ed i compagni di squadra ad allontanarlo e trattenerlo, per renderlo inoffensivo.

Non può peraltro assumersi ad attenuante la sua giovane età, atteso che nel momento dei fatti oggi in esame era già divenuto maggiorenne ed aveva tutta la piena responsabilità dei suoi comportamenti, mentre è appena il caso di evidenziare che se lo stesso, a soli 18 anni appena compiuti, deve avere simile approccio con l'attività sportiva, appare quantomai giusto che venga allontanato per lungo periodo dai campi di gioco, affinché possa riflettere adeguatamente sui contenuti ed i principi a cui deve ispirarsi chiunque pratichi attività sportiva, segnatamente in discipline con gioco di squadra, dove sono imprescindibili i doveri di correttezza verso gli avversari e di rispetto verso l'arbitro.

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Faiano 1965 di Pontecagnano Faiano (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. LINARI ELENA SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO TAVAGNACCO/BRESCIA FEMMINILE DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 75 dell'11.5.2016)

L'A.C.F. Brescia Femminile propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, deducendo l'eccessiva afflittività della pena, a fronte di un comportamento della calciatrice che, secondo le tesi difensive, non sarebbe riconducibile a condotta violenta, ma ad eccessiva foga agonistica in una fase concitata di gioco.

Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. Nel detto referto si legge in termini non equivoci che si è trattato di chiaro fallo di reazione, sostanziatosi in un volontario calcio alla gamba di un' avversaria, che l'ha fatta cadere a terra.

Se si tratta di fallo di reazione, ciò implica l'esaurimento della precedente fase di gioco e la precisa intenzionalità del comportamento posto in essere, comportamento che non può essere degradato ad eccesso di agonismo, ma a ad atto in sé violento, atteso oltretutto, che in seguito al descritto calcio inferto volontariamente, l'avversaria è caduta a terra.

In siffatta situazione, non ritiene la Corte di poter condividere le tesi difensive di parte reclamante, che ritiene infondate.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile di Capriolo (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA KAOS FUTSAL/FENICE VENEZIA MESTRE DELL'8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 775 dell'11.5.2016)

La A.S.D. Fenice Venezia Mestre ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 775 dell'11.5.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Fenice Venezia Mestre/Kaos Futsal del 7.5.2016, ha comminato l'ammenda di € 1.000,00 alla ricorrente con la seguente motivazione: "perché propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce. Alcuni di essi, sporgendosi dalle transenne, disturbavano l'operato del secondo arbitro, costringendolo più volte ad operare all'interno del terreno di gioco. Perché a fine gara alcuni di detti sostenitori penetravano indebitamente nella zona degli spogliatoi tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del secondo arbitro il rientro del quale era ritardato di alcuni minuti ed avveniva solo grazie all'intervento di alcuni dirigenti della società ospitante".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere una riduzione dell'ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare essa ha sostenuto che le intemperanze dei propri sostenitori sono state causate dal mancato posizionamento delle barriere che separano il recinto di gioco dal pubblico e dal mancato uso del tunnel scorrevole da parte della società ospitante. Inoltre la stessa ha rilevato che la situazione venutasi a creare non sarebbe stata così preoccupante e che comunque la ricorrente si è distinta negli ultimi anni per un comportamento improntato a correttezza non ricevendo sanzioni significative.

Il ricorso va rigettato in quanto, come puntualmente riportato nel referto arbitrale, il comportamento tenuto dai sostenitori della A.S.D. Fenice Venezia Mestre è stato minaccioso e ingiurioso nei confronti del team arbitrale e la sanzione attribuita alla stessa dal Giudice Sportivo appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice VeneziaMestre di Marghera (Venezia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. DELTA CALCIO ROVIGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA DELTA CALCIO ROVIGO/FORLÌ

DELL'8.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 9.5.2016)

La S.S.D. Delta Calcio Rovigo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul comunicato ufficiale n. 141 del 9.5.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S.D. Delta Calcio Rovigo/Forlì dell'8/5/2016, ha comminato la squalifica per 2 gare effettive all'allenatore della ricorrente sig. Francesco Passiatore "per avere, uscendo dall'area tecnica a gioco fermo, rivolto all'Arbitro espressioni irriguardose, allontanato".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sanzione o una riduzione della stessa la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare essa ha sostenuto che il sig. Passiatore non avrebbe tenuto una condotta irriguardosa e nemmeno ingiuriosa, ma solo avrebbe avuto un comportamento ineducato. Inoltre la ricorrente ha fatto presente che l'allenatore al termine della gara si è scusato dell'accaduto con il Direttore di gara resosi conto di aver tenuto un atteggiamento sbagliato.

Il ricorso va parzialmente accolto, riducendo la squalifica ad una gara effettiva, in quanto il comportamento tenuto dall'allenatore della ricorrente non si è configurato così grave da determinare la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Delta Calcio Rovigo di Rovigo riduce la squalifica inflitta al Sig. Passiatore Francesco ad 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 6 giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio